

**ATTO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI INERENTI I
DOCUMENTI DI VIAGGIO INTEGRATI “PROVINCIA DI LECCO”
PER L’ANNO 2011**

TRA

La Società Trenitalia-LeNord s.r.l., con sede in Milano – 20121 – Piazzale Cadorna, 14, CF/IVA 06705490966, capitale sociale Euro 6.120.000,00 i.v., iscritta al R.E.A. n. 1909555, per la quale interviene nel presente Atto il Signor GARBARINI Tiziano, nato a il, codice fiscale, nella qualità di Procuratore della società Trenitalia-LeNord s.r.l. – Ramo Operativo Trenitalia, con sede in Milano 20156 via Triboniano 220, in virtù dei poteri conferiti con procura del 09/02/2010, conferita dall’Amministratore Delegato della Società medesima, dott. Giuseppe Biesuz, per atti Notaio Dott.ssa Stefania Becelli di Milano, Repertorio n. 54252, Raccolta n. 4750. (di seguito per brevità denominata “TLN”)

E

La Società Lecco Trasporti s.c.a r.l., con sede in Lecco Via della Pergola 2, Codice Fiscale e Partita IVA 02932550136, per la quale interviene nel presente atto la Dott. Ing. Valentina Astori nata a il gg mm aaaa, nella propria qualità di Amministratore Delegato della società medesima (di seguito per brevità, denominata “LECCO TRASPORTI”)

E

La Provincia di Lecco, con sede legale in Lecco, Piazza della Lega Lombarda n. 4, Codice Fiscale 92013170136 e Partita Iva 02193970130, rappresentata dal dott. ing. Angelo Valsecchi, nato a() il gg mm aaaa nella sua

qualità di Dirigente del Settore Viabilità, Protezione Civile .-Trasporti ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 63 in data 21/09/2009 (di seguito, per brevità denominata “PROVINCIA”)

tra le quali, come sopra costituite e laddove congiuntamente di seguito richiamate, verranno indicate con il termine PARTI

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Provinciale di Lecco, con delibera n.162/97, ha promosso l’istituzione dell’integrazione dei servizi su gomma extraurbani con il servizio ferroviario nell’area lecchese, coinvolgendo i Comuni interessati;
- con la prima convenzione n.11 del 10 marzo 1998, stipulata fra le FS SpA e la PROVINCIA sono stati regolati i rapporti inerenti i documenti di viaggio integrati;
- con convenzioni n. 104 e n. 105 del 16.12.1999, n. 24 del 31.05.2000, n. 52 del 21.12.2001, n. 56 del 23.12.2002, n. 31 del 09.06.2003, n. 59 del 08.09.2003, n. 50 del 02.08.2004, n. 36 del 31.05.05 e n. 49 del 20.06.05 stipulate fra TRENITALIA e PROVINCIA, sono stati regolamentati i rapporti inerenti i documenti di viaggio integrati dal 1999 al 30 giugno 2005;
- con convenzione n. 69 del 19.12.2005 fra TRENITALIA, PROVINCIA e ATI “LECCO TRASPORTI” sono stati regolamentati i rapporti inerenti i documenti di viaggio integrati dal 1 luglio 2005 al 31 dicembre 2005;
- dal 1 luglio 2005 i servizi di trasporto pubblico locale della rete interurbana di competenza della PROVINCIA sono regolati dal Contratto di Servizio stipulato tra la PROVINCIA e Lecco Trasporti s.c. a r.l. (Rep. N. 931 del 27.05.2005);

- dal 20.12.2005 è stata costituita la Società consortile Lecco Trasporti s.c.a.r.l. che subentra nella gestione dei contratti di servizio all'ATI "LECCO TRASPORTI",
- con convenzioni n. 12 del 22/06/2006 e n. 18 del 22/09/2006 fra TRENITALIA, PROVINCIA e LECCO TRASPORTI sono stati regolamentati i rapporti inerenti l'integrazione dei documenti di viaggio integrati dal 1 gennaio 2006 al 31 maggio 2006 e dal 1 giugno 2006 al 31 dicembre 2006;
- LECCO TRASPORTI – gestore del contratto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per l'intero territorio provinciale – 2005 /2012 – Rete interurbana e dell'Atto per la regolazione dei rapporti inerenti i documenti di viaggio integrati "Treno Lecco" con nota Prot. n. 4/LT del 09/02/2006 ha delegato il Socio SAL Servizi Automobilistici Lecchesi s.r.l. alla gestione e regolazione dei rapporti economici-amministrativi con Trenitalia;
- con convenzione n. 32 del 29/10/2007 fra TRENITALIA, PROVINCIA e LECCO TRASPORTI sono stati regolamentati i rapporti inerenti l'integrazione dei documenti di viaggio integrati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008;
- con convenzione n. 4 del 12/01/2009 fra TRENITALIA, PROVINCIA e LECCO TRASPORTI sono stati regolamentati i rapporti inerenti l'integrazione dei documenti di viaggio integrati dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
- il ramo d'Azienda denominato "Direzione Regionale Lombardia" a decorrere dal 15 Novembre 2009 è confluito in affitto nella società

Trenitalia-LeNORD Srl con successive proroghe fino al 31-3-2011 in attesa di concretizzare il definitivo conferimento.

- le PARTI convengono sulla opportunità di mantenere l'integrazione tariffaria per le modalità ferro e gomma, perseguendo l'obiettivo di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico;

Tutto ciò premesso, tra le PARTI si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente Atto.

Articolo 2

Oggetto

La presente convenzione regola i criteri di ripartizione, tra TLN e LECCO TRASPORTI, degli introiti derivanti dalla vendita dei documenti di viaggio a tariffe integrate ferro-gomma, per le linee interurbane di competenza della PROVINCIA: D20 Lecco - Mandello del Lario, D21 Bellano – Varenna – Esino Lario, D25 Bellano – Dorio – Avano, D26 Bellano – Vendrogno, D27 Bellano - Premana, D40 Calolziocorte – Cisano Bergamasco, D55 Lecco – Oggiono – Annone, D60 Lecco – Seregno, D70 Arlate – Carnate – Vimercate dir. Montevicchia, D80 Oggiono – Monza, D84 Olgiate Molgora - Ravellino e E3 Celana – Olgiate Molgora.

La Convenzione disciplina, altresì, le modalità di erogazione da parte della PROVINCIA a TLN della quota a compensazione dei mancati introiti riferiti alla tariffa ferroviaria nelle quote indicate nell'**allegato B**.

Articolo 3

Periodo di validità

La presente Convenzione, la cui efficacia decorre dalle ore zero del giorno 01 gennaio 2011, cessa i propri effetti, improrogabilmente, alle ore 24.00 del giorno 31 dicembre 2011.

Articolo 4

Programma di esercizio

1. I programmi di esercizio ferroviario, per il periodo dal 1 gennaio 2011 – al 31 dicembre 2011 risultano dagli orari in vigore di TLN sulle relazioni interessate.
2. Il servizio delle linee automobilistiche afferente alle stazioni ferroviarie di Mandello (D20), Varenna - Esino Lario (D21) Bellano (D25, D26 e D27) Calolziocorte (D40), Cernusco L. – Merate (D70), Oggiono (D55, D60 e D80), Olgiate Molgora (D84 ed E3), si effettua secondo l’orario deliberato dalla Giunta Provinciale di Lecco con atto n. 152 del 05 maggio 2005 per LECCO TRASPORTI, e successive modificazioni come autorizzate dalla PROVINCIA, ai sensi del succitato, vigente, Contratto di Servizio TPL “Rete Interurbana”.

Articolo 5

Struttura tariffaria e riconoscimento titoli di viaggio

1. Per le relazioni su ferro, aventi origine e destinazione Mandello del Lario – Lecco, Varenna / Esino Lario – Lecco, Bellano – Lecco, Calolziocorte – Lecco, Oggiono - Lecco, Cernusco L. / Merate – Lecco e Olgiate Molgora – Lecco, si applicano le tariffe ferroviarie di ambito regionale lombardo in vigore.
2. Per le relazioni con interscambio gomma - ferro di cui al precedente comma 2 dell’articolo 4 (limitatamente ai titoli di viaggio: corsa semplice,

abbonamenti 7 giorni e abbonamenti mensili) si applicano le tariffe vigenti per i servizi automobilistici ai sensi dell'allegato 3 al Contratto di Servizio TPL - rete interurbana- di cui in premessa.

3. I titoli di viaggio integrati emessi da LECCO TRASPORTI (corsa semplice, abbonamento 7 giorni e abbonamento mensile) sulle tratte Mandello – Lecco e Oggiono – Lecco sono riconosciuti su entrambi i vettori fermo restando che nessun contributo è dovuto da TLN a LECCO TRASPORTI secondo quanto stabilito nell'allegato B.
4. I documenti integrati sono:
 - biglietto ordinario di corsa semplice;
 - abbonamento settimanale (sette giorni);
 - abbonamento mensile.
5. A seguito dei periodici adeguamenti tariffari di legge, si provvederà d'ufficio, per quanto di competenza, all'aggiornamento dei valori della Tariffa vigente indicata negli allegati A e B. In caso venga modificata sostanzialmente la struttura delle tariffe regionali, le PARTI rivaluteranno i contenuti del presente Atto.
6. Eventuali modifiche all'**allegato B** in ordine alla modifica di linee e tratte da integrare, su proposta di TLN, LECCO TRASPORTI o della PROVINCIA, dovranno essere sottoscritte per accettazione da tutti i firmatari del presente Atto e avranno valore di Atto di variazione contrattuale dell'**allegato B**.

Articolo 6

Integrazione di prezzo

1. La ripartizione degli introiti derivanti dai viaggi con interscambio gomma-ferro, tra TLN e LECCO TRASPORTI è stabilita nella misura indicata nell'**allegato B**.
2. La PROVINCIA si impegna a versare, con le modalità di cui al successivo art.8, a TLN le quote integrative per i titoli di viaggio relativi ai biglietti di corsa semplice, agli abbonamenti settimanali e mensili fino al raggiungimento dei prezzi in vigore per fascia chilometrica, previsti dalle tariffe ferroviarie regionali della Lombardia, indicate nell'**allegato A**. Tali valori unitari possono subire variazioni dovute a modifiche tariffarie per le autolinee e/o per le ferrovie.

Articolo 7

Rimborso spese di biglietteria

1. Per le attività di vendita dei titoli di viaggio integrati cumulati, effettuate dalle rivendite di LECCO TRASPORTI, TLN riconoscerà un compenso pari al 4% + IVA da calcolarsi sui ricavi da tariffa realizzati dalla vendita degli abbonamenti settimanali e mensili, limitatamente alla quota di ricavo di competenza di TLN. Detto compenso sarà fatturato da LECCO TRASPORTI a TLN con cadenza mensile.
2. TLN riconoscerà a LECCO TRASPORTI un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dei tagliandi degli abbonamenti settimanali e mensili integrati nella misura del 50% del costo sostenuto, solo se su detti titoli appare il Logo di TLN.

Articolo 8

Modalità di rendicontazione e versamento

1. Il calcolo degli importi ad integrazione del prezzo dei documenti di viaggio, di cui all'art. 6 comma 1, avviene sulla base della rendicontazione mensile della vendita dei documenti integrati soggetti a ripartizione, acquisita dal vettore LECCO TRASPORTI e fornita alla PROVINCIA nonché a TLN per la verifica tecnica e contabile. Tale rendicontazione dovrà riportare il numero dei documenti integrati venduti per tratta suddivisi per tipologia e per fascia chilometrica.
2. La PROVINCIA verserà a TLN l'importo indicato nelle rendicontazioni mensili trasmesse da TLN, con l'indicazione della quota integrativa a carico della PROVINCIA, in due rate semestrali, una per ciascun semestre solare, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima rendicontazione relativa al semestre di riferimento.
3. Tali importi saranno contenuti entro il limite massimo annuo di Euro 110.000,00 salvo eventuali successive modifiche secondo quanto previsto dall'art. 5 commi 5 e 6 che comporteranno una rivalutazione di tale importo da computare in ordine alle modifiche attivate ed a seguito delle valutazioni congiunte effettuate a novembre di ciascun anno.
4. I pagamenti della quota integrativa a TLN di cui all'art. 6 comma 2 avverrà mediante versamento sul c/c 000500082405 presso la Banca UniCredit Corporate Banking – Filiale di Milano Settore Pubblico - Via Salasco, 40 - 20136 Milano Codice IBAN: IT 96N 02008 09434 000500082405 intestato a "TRENITALIA - LeNORD Srl – Ramo Operativo Trenitalia – Via Pietro Paleocapa n.6 – 20121 MILANO, avendo cura di riportare nella causale il riferimento al presente Atto.

5. La quota relativa alla vendita dei titoli di viaggio di competenza di TLN (corsa semplice, abbonamenti settimanali e mensili secondo le quote previste dall'**allegato B**) saranno versati da LECCO TRASPORTI a TLN entro quindici giorni dalla rendicontazione mensile mediante versamento sul c/c 000500082405 presso la Banca UniCredit Corporate Banking - Filiale di Milano Settore Pubblico - Via Salasco, 40 - 20136 Milano Codice IBAN: IT 96N 02008 09434 000500082405 intestato a "TRENITALIA - LeNORD Srl – Ramo Operativo Trenitalia – Via Pietro Paleocapa n.6 – 20121 MILANO, avendo cura di riportare nella causale il riferimento al presente Atto. Copia del bonifico dovrà essere trasmessa anche alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo – Amministrazione e Bilancio – Polo Territoriale di Milano - a mezzo fax n.02/6371.7248.
6. Sarà cura di TLN emettere mensilmente fattura relativa alla quota di propria competenza a seguito della comunicazione delle rendicontazioni da parte di Lecco Trasporti.
7. Nel caso di ritardo nel pagamento oltre il 10° giorno rispetto ai termini così stabiliti, saranno dovuti a TLN gli interessi di mora, commisurati, a norma dell'art.5, comma 1, del D. Lgs 09/10/2002 n. 231, al tasso del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

Articolo 9

Clausole fiscali

1. Le somme derivanti dalla ripartizione degli introiti incassati per la vendita dei documenti di viaggio, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n°633 e successive variazioni, e sono da considerarsi al lordo di IVA.
2. Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo in nessun caso a variazioni dei corrispettivi di cui al presente atto.

Articolo 10

Controversie, Foro competente e diritto applicabile

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Milano. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Articolo 11

Facoltà di Recesso

- 1 Le PARTI si riservano la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla Convenzione al verificarsi di cause di forza maggiore che non ne consentano, oggettivamente, la sostenibilità.
- 2 La causa di forza maggiore che preclude la sostenibilità della Convenzione, deve essere ulteriormente esplicitata e documentata dalla PARTE che intende avvalersene.
- 3 La PARTE recedente deve darne comunicazione - a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dalla data che intende recedere – alle altre PARTI.

- 4 Le PARTI che subiscono il recesso – appurata la causa di forza maggiore – dichiarano, ora per allora, di rimuovere da subito ogni contraria rivendicazione;

Articolo 12

Spese contrattuali

1. Le spese di stipulazione, scritturazione, postali, le spese di bollo, tasse di registro e accessorie, nonché qualsiasi altra spesa, inerenti al presente atto sono ripartite in eguale misura tra le PARTI.
2. Il presente atto non è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986 per cui “gli atti posti in essere dall'amministrazione dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni” non sono soggetti a registrazione a prescindere dall'applicazione IVA.

Articolo 13

Clausola Trasparenza prezzi

LECCO TRASPORTI e PROVINCIA dichiarano espressamente ed irrevocabilmente:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per favorire il raggiungimento del presente accordo;
- b) di non aver corrisposto né aver promesso di corrispondere ad alcuno, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'accordo stesso;
- c) che si obbligano a non versare ad alcuno, a qualsiasi titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa la gestione del presente accordo rispetto agli ordini con esso assunti.

Nel caso risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero LECCO TRASPORTI e PROVINCIA, anche disgiuntamente, non rispettassero gli impegni assunti per tutta la durata del presente Atto, quest'ultimo si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. per fatto e colpa della Parte inadempiente, che conseguentemente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti alle altre PARTI.

Articolo 14

Divieto di cessione del contratto –Incedibilità dei crediti

È vietata la cessione a terzi, anche parziale, del presente contratto, pena la risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C..

I crediti e i debiti derivanti dal contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso, se non previa autorizzazione scritta di Trenitalia stessa che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi. Le cessioni, le delegazioni o i mandati all'incasso a favore di Fercredit si intendono fin d'ora autorizzati.

Articolo 15

Tutela dati personali

Le PARTI prendono atto dell'informativa qui di seguito riportata, fornita da Trenitalia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), in merito al trattamento dei dati personali che riguardano le PARTI medesime raccolti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente contratto e nel corso della gestione dello stesso.

I dati personali riguardanti le PARTI nonché determinati dipendenti e organi delle PARTI medesime saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività di TLN, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'esecuzione del presente contratto in relazione al quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successivo rinnovo/proroga/integrazione del medesimo;
- b) l'esecuzione di obblighi di legge in genere;
- c) la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- d) esigenze di tipo operativo e gestionale di TLN;
- e) esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela della riservatezza e dei diritti delle PARTI.

Il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente contratto e nel corso della gestione dello stesso ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l'adempimento da parte di TLN degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, TLN si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al presente contratto.

I dati personali trattati potranno essere comunicati a:

- i. dipendenti di TLN che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
- ii. società del Gruppo FS, le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da TLN;
- iii. società di informatica della cui collaborazione TLN si avvale;
- iv. società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito e ad altre attività connesse alla gestione contabile ed amministrativa, nonché società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono a TLN altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio delle attività ad essi affidate da TLN medesima;
- v. istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- vi. organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- vii. imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con TLN atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

In ogni momento le PARTI potranno esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali, i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità del presente Atto è – per TLN. - il Responsabile della Direzione Regionale Lombardia, domiciliato per la carica in Piazza S. Freud, n. 1 – 20154 Milano.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità del presente Atto è – per la Società LECCO TRASPORTI - l'Amministratore Delegato della Società medesima, domiciliato per la carica in Via della Pergola, n. 2 – 23900 Lecco

Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità del presente Atto è – per la PROVINCIA di Lecco - il Dirigente del Settore Viabilità, Protezione Civile- Trasporti della Provincia medesima, domiciliato per la carica in Piazza della Lega Lombarda, n. 4 – 23900 Lecco.

Articolo 16

Codice Etico

1. LECCO TRASPORTI e PROVINCIA si impegnano a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato”. Il Codice, seppur non allegato al presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso. LECCO TRASPORTI e PROVINCIA dichiarano di aver preso particolareggiata e completa conoscenza;
2. in caso di violazione delle norme contenute nel predetto “Codice Etico” da parte anche di una sola di esse, TLN avrà diritto di risolvere il presente Atto a norma dell'articolo 1456 del C.C..

Articolo 17

Domicilio delle PARTI

- - Trenitalia-LeNORD Srl – la cui sede legale è sita in Milano 20121 via Paleocapa n.6 ai fini amministrativi e fiscali elegge domicilio presso il Ramo

Operativo Trenitalia sito in Milano 20156 Via Triboniano, n. 220.;

- La Società LECCO TRASPORTI s.c.a r.l., - ai fini legali, amministrativi e fiscali elegge domicilio in Lecco alla Via della Pergola 2;
- La PROVINCIA di Lecco – ai fini legali, amministrativi e fiscali elegge domicilio in Lecco alla Piazza della Lega Lombarda n.4.

Articolo 17

Allegati

Sono allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) Allegato “A” tariffe ferro e gomme vigenti*
- 2) Allegato “B” tariffe integrate quota ripartizione integrazione*

Il presente Atto è composto da n. 16 (sedici) fogli, riempiti in ogni singola facciata.

Redatto, letto e sottoscritto in triplice originale.

Per la Provincia di Lecco

Per Trenitalia-LeNORD Srl

Per Lecco Trasporti s.c.a.r.l.